



DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELLE NOTE N. 1410 DEL 9 FEBBRAIO 2009 E N. 1495 DEL 11 FEBBRAIO 2009 DELL'ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITÀ

Asta pubblica per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione, gestione e conduzione degli estintori, impianti di rilevazione incendio e centrale antincendio".

Importo lavori a base d'asta €19.000,00 (diciannovemila/00)

Oggetto: dichiarazione ai sensi delle direttive in materia di stipula dei contratti resa ai sensi del DPR 445/2000

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a
nato a
il e residente a
via nella qualità
di della
ditta
iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio di
partecipante al cottimo appalto sopra indicato

Dichiara espressamente che

- a) nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n.1423, e di cui all'art. 2 della legge 31/05/1965, n. 575.

L'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

- b) nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.

A tal proposito, in particolare, si fa presente che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr.C. d. S.; sez. V, 7/10/2008, n. 4845) spetta all'amministrazione interessata stabilire motivatamente se il reato per il quale il soggetto è stato condannato, provoca, secondo il comune e ragionevole convincimento, una obbiettiva incisione sulla affidabilità del condannato, sia sul piano morale che sul piano professionale; per conseguenza, in questa sede si ritiene opportuno individuare, ai fini di che trattasi talune fattispecie incriminatrici ferma restando, comunque la facoltà delle Amministrazioni sanitarie interessate di individuarne altri:

- tutti i delitti aggravati dalla circostanza di cui all'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n.152
- delitti indicati nell'art. 7 della legge 31/05/1965, n. 575
- delitti previsti dal D.P.R. 9/10/1999, n. 309
- delitti previsti dalla legge 15/12/2001, n. 438
- delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I capo II del codice penale
- delitti previsti nel libro II, titolo VI, capo I capo II del codice penale

- delitti previsti nel libro II, titolo VII, capo III del codice penale
- delitti previsti nel libro II, titolo VIII, capo I capo II del codice penale
- delitti previsti dal titolo II capo I del d.l.vo n. 74 del 10/03/2000.

E' comunque causa di esclusione e di mancata stipula del contratto la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

La dichiarazione di cui ai punti a) e b) dovrà essere resa dal contraente persona fisica, dal rappresentante legale nel caso di persona giuridica, e nell'ipotesi di strutturazione imprenditoriale o societaria, dai vertici amministrativi e/o tecnici.

Pertanto, la sottoposizione a misure di prevenzione, la condanna per i reati di cui sopra e l'omessa o l'accertata falsità della dichiarazione di cui sopra precludono la stipula del contratto.

- c) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato né si accorderà con altri partecipanti alle gare.

La mancanza della dichiarazione o la dichiarazione mendace comporta l'esclusione dalla procedura di gara; la falsità della dichiarazione, accertata dopo la stipula del contratto è causa di risoluzione del medesimo contratto.

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione a:

- a) denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
- b) rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia provvidenziale.

La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a) e b), costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c. attesa l'importanza degli adempimenti richiesti per come in tal senso espressamente convenuto.

Firma leggibile

Timbro e firma

.....

.....

N.B. - Si allega documento di riconoscimento.

In caso di A.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.